

8.2.8.3.3. Sottomisura 8.3 - Operazione A) - FA 5E - Prevenz. danni a foreste causati da incendi, calamità nat. e altri eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

#### 8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di investimenti funzionali alla prevenzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico come di seguito indicati:

##### **Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

- a. investimenti per opere a supporto della prevenzione degli incendi boschivi (interventi di realizzazione ed adeguamento della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri);
- b. investimenti una tantum per il miglioramento della resistenza e resilienza all'innescio, alla propagazione ed al passaggio del fuoco dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla Giunta regionale delle Marche, di classificazione regionale delle aree a rischio di incendio;
- c. investimenti una tantum finalizzati alla ripulitura delle altre aree a rischio classificate e individuate dalla Giunta regionale delle Marche, tramite l'eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi;

##### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

- a. Investimenti una tantum per interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di aiuto;

##### **Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

a. Investimenti concernenti l'installazione, il miglioramento o l'aggiornamento, anche elettronico, di attrezzature e di apparecchiature di monitoraggio e comunicazione del Sistema regionale di Protezione civile e sicurezza locale afferenti le attività del Piano regionale di settore in materia di previsione, prevenzione e controllo degli incendi boschivi, e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici).

#### 8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso in **conto capitale**, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg.

(UE) 1305/13.

#### 8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);
- L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni;
- L.R. n. 18 del 1° luglio 2008 “Norme in materia di Comunità montane”;
- L.R. n. 35 dell’11 novembre 2013 “Norme in materia di Unioni montane”;
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 “Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 1462/2002 e s.m., Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- DGR n. 662/2008, “Reg. (CE) n. 1698/2005. L. n. 353/2000. L.R. n. 6/2005. Integrazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con D.G.R. n. 1462/2001; classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo”;
- DGR n. 988/1996, “Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.”;
- DGR n. 799/2003, “R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.”;
- DGR n. 1025/2014, “L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l’approvazione dei piani d’intervento forestale straordinari.”;
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 “Piano di assetto idrogeologico (PAI)”;
- L.R. n. 31 del 12 novembre 2012, “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”;
- D.A. n. 100/2014, Linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d’acqua ai sensi della l.r. n. 31/2012;
- D.P.R. 14 aprile 1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”;
- Circolare n. 1 del 23/01/1997 “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della regione Marche”;
- L. n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi,
- L.R. n. 32 del 11 dicembre 2001 e s.m. “Sistema regionale di protezione civile”;
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell’organismo terzo “Commissione

tecnica prezzari”, formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali).

#### 8.2.8.3.3.4. Beneficiari

##### Azione 1 e Azione 2

Le azioni 1) e 2) prevedono un sostegno per investimenti sostenuti dai seguenti soggetti pubblici, privati o misti pubblico/privati:

- Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- Proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali)

##### Azione 3

- Regione Marche nel rispetto dell'articolo 49, punti 1 e 2 del Reg (UE) n° 1305/2013 e della normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Soggetto attuatore è la struttura regionale competente in materia di protezione civile, che comprende in se tutte le le attività antincendio boschivo regionali, fuorchè gli interventi selvicolturali preventivi.

#### 8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

##### Azione 1

- a. Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri;
- b. Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali:
  - cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, tagli intercalari di eliminazione di specie alloctone;
  - conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali,

biotriturazione o asportazione della biomassa.;

c. investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### Azione 2

- a. Investimenti per interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi), realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali, realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname. Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire alle tipologie di opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

### Azione 3

- a. Sono ammissibili le seguenti spese:
- Installazione o miglioramento, anche tramite l'aggiornamento, di attrezzature fisse per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici) e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software etc.); è inoltre ammissibile l'acquisto di minidroni (UAV), trasportanti moderne apparecchiature di comunicazione utili, oltre che per la previsione, la prevenzione ed il controllo, anche per il rilievo ed il monitoraggio di incendi sotterranei di apparati radicali altrimenti invisibili. Tali UAV saranno utilizzati limitatamente alla prevenzione di incendi ed al monitoraggio. Indicativamente per garantire un efficace servizio di prevenzione in tutta la Regione si prevede l'acquisto di circa 8 unità;
  - Progettazione, realizzazione e gestione delle strutture di monitoraggio e adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle reti di monitoraggio antincendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici);

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisto di mezzi per la lotta attiva agli incendi quali elicotteri, aerei ad ala fissa, auto 4x4 o autobotti.

L'esecuzione degli investimenti in amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della

Unione Europea in materia di appalti pubblici e relative leggi e decreti di recepimento nazionali e regionali.

#### 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

##### **Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009) ed il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR n. 1462/2002 e successive modifiche);
4. Gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi di cui all'azione 1, ad esclusione di quelli sulla viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, devono essere conformi alle previsioni dei Piani di gestione forestale o di uno strumento equivalente come sopra indicati;
5. Gli interventi preventivi contro gli incendi dovranno essere attuati in aree classificate a rischio medio o alto di incendi secondo la classificazione regionale;
6. Sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti periodi di programmazione, al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione preventiva antincendio, l'estensione minima dell'investimento nel caso di interventi selvicolturali è di almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
7. è escluso l'utilizzo delle zone di atterraggio degli elicotteri per fini commerciali.

##### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale;
4. Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono essere coerenti con le previsioni ed indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od interessare aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di aiuto;
5. Gli interventi selvicolturali preventivi lungo il reticolo idrografico devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;

##### **Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

1. Gli investimenti devono essere coerenti con il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

#### 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

##### **Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi**

- estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circondano aree ad alto rischio di incendio;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato);

##### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

- estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) delle aree a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.A.C.R. n. 116/2004 e s.m.) della superficie oggetto dell'investimento;
- grado di rischio del PAI (da R1 a R4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) dell'area di intervento;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);

##### **Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali**

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati. Come soggetto pubblico la Regione Marche è in ogni caso sottoposta al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale

#### 8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

##### **Azione 1, Azione 2 ed Azione 3**

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di investimenti selvicolturali è prevista la detrazione, dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi. A tal fine si

applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Le azioni, gli importi e le aliquote di sostegno sono da comunicare ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

#### 8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Oltre ai rischi di natura trasversale (R7-R8-R9) richiamati a livello di misura, la sotto-misura presenta il rischio specifico di tipo R4 (Appalti pubblici). Nello specifico:

##### Azione 1

- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali;
- Esclusione delle aree che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di aiuto presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e prevenzione e contrasto degli incendi boschivi ed alle previsioni dello strumento pianificatorio forestale di dettaglio dell'area;
- Le aree di intervento devono ricadere in aree ad alto e medio rischio di incendio secondo la classificazione regionale, con priorità per quelle ad alto rischio;
- l'estensione minima dell'investimento è posta pari a 25 ettari, nel caso di interventi selvicolturali preventivi, ovvero, nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte degli Enti locali territoriali e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici beneficiari non soggetti al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010).

##### Azione 2

- Esclusione delle aree che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di aiuto presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;

- Esclusione degli interventi non ricadenti in aree a rischio del PAI e/o non coerenti con le indicazioni dello stesso o non ricadenti in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree attualmente soggette ad instabilità idrogeologica, od in aree non poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte degli Enti locali territoriali e dell'istituzione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici non soggetti al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali..

### Azione 3

- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e previsione, prevenzione, controllo monitoraggio e contrasto degli incendi boschivi;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici e dell'istituzione di corrette procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica, di tutela del suolo e delle telecomunicazioni, verificando la presenza delle eventuali autorizzazioni del caso.

#### 8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei possibili rischi insiti nell'attuazione della misura (R4 e R7-8-9) consistono principalmente nelle seguenti attività istruttorie delle domande di aiuto e pagamento:

### Azione 1

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo, anche di quelli dichiarati in possesso;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;



- Verifica della superficie dell'investimento e/o della lunghezza dei tratti stradali di progetto interessati;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

### Azione 2

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale e dell'assetto idrogeologico (PAI) regionali, dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province o delle condizioni di dissesto locale attuale, se le aree sono effettivamente poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

### Azione 3

- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del rispetto della normativa cogente l'investimento proposto;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo;
- Consultazione della legislazione europea, statale e regionale vertenti le materie coinvolte;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento,

dell'“Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'“Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

#### 8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

#### 8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'“articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'“articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'elencazione delle aree a rischio incendio, in attuazione della pianificazione regionale relativa alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi citata nel paragrafo "collegamento con altre normative" è riportata nella DGR 662/2008 di integrazione della DGR n. 1462/2001 concernente l'adozione del Piano regionale di settore.

In particolare:

- a. Foreste a medio rischio di incendio boschivo: castagneti, faggete, latifoglie diverse o miste, tipi forestali ripariali
- b. Foreste ad alto rischio di incendio boschivo: leccete, querceti di roverella, cerrete, orno-ostrieti, robinieti-alianteti, rimboschimenti, arbusteti.

Sono altresì classificati ad alto rischio di incendio boschivo i suoli ed i soprassuoli potenzialmente forestali (inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso

di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi .

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente